

Verbale di accordo

Roma, 31 gennaio 2019

Tra le organizzazioni datoriali:

ANAEPA- Confartigianato Edilizia

CNA Costruzioni

Fiae - Casartigiani

Claai Edilizia

e le organizzazioni sindacali dei lavoratori:

Feneal - UIL

Filca - CISL

Fillea - CGIL

Gp

Si conviene sul seguente verbale integrativo dell'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini del 24 Gennaio 2014.

Le Parti sottoscritte, richiamano le disposizioni contenute nel Protocollo di intesa del 18 dicembre del 1998 con riguardo al riconoscimento della salvaguardia delle autonomie contrattuali, nonché degli accordi sottoscritti il 23 e 24 giugno 2015 (punto 2 in materia di riconoscimento della rappresentanza).

Le Parti riaffermano la necessità di prevedere a carico delle imprese l'omogeneità dei livelli salariali e delle aliquote contributive, al fine di perseguire non solo parità di costi tra le imprese, ma anche di garantire alle stesse e ai lavoratori del settore dell'edilizia l'uniformità dei trattamenti contrattualmente definiti ed erogati per il tramite del sistema delle Casse Edili e delle Edilcasse.

Per quanto sopra, le Parti affermano l'importanza di definire un assetto del sistema bilaterale, al livello nazionale, volto a garantire unità di intenti, coesione e pari rappresentanza delle parti firmatarie.


Le Parti concordano, altresì, sulla costituzione di un Fondo nazionale prepensionamenti e di un Fondo incentivo per l'occupazione secondo le modalità che saranno stabilite con specifici Regolamenti, sempre comunque nell'ottica di rendere unitario e omogeneo l'assetto della complessiva bilateralità nel settore edile come previsto nei successivi articoli.

Al vigente CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO per i Lavoratori dipendenti delle Imprese Artigiane Edili e delle Piccole e Medie Imprese Industriali dell'edilizia ed affini è aggiunto il seguente allegato:


Allegato P
Nuove forme di Welfare contrattuale



FONDO SANITARIO



Al fine di uniformare le prestazioni sanitarie su tutto il territorio nazionale, Anaepa Confartigianato Edilizia, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani CLAAI Edilizia e FeNeal, Filca e Fillea si impegnano a partecipare, quali parti costituenti, al Fondo sanitario nazionale edile per l'assistenza sanitaria integrativa di settore (Sanedil), volto a erogare agli operai e agli impiegati le medesime prestazioni, previa analisi e valutazione dello Statuto e del Regolamento del suddetto Fondo.



Le parti concordano che il Fondo sarà alimentato da un contributo a carico del datore di lavoro a favore degli operai iscritti alle Casse Edili e alle Edilcasse pari allo 0,60%, da versare su un minimo di 120 ore, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 sulle seguenti voci retributive:

- Minimo
- Contingenza;
- Edr;
- Its.

Tale contributo sarà versato per il tramite delle Cassa Edile o Edilcasse.

Resta fermo che, sino all'avvio fattuale del Fondo Sanitario nazionale, l'aliquota del contributo è quantificata nello 0,35% e solo da tale avvio le imprese inseriranno nelle buste paga il complessivo contributo dello 0,60%; pertanto da tale data decadranno automaticamente le prestazioni sanitarie erogate territorialmente dalle Casse Edili e Edilcasse.

Per gli impiegati, la contribuzione, da versarsi dal 1° gennaio 2019, è fissata nello 0,26% sulle seguenti voci retributive

- Minimo;
- Contingenza;
- Edr;
- Premio di produzione.

Le imprese potranno, a loro discrezione, versare detta contribuzione afferente gli impiegati o tramite Casse Edili / Edilcasse o direttamente al Fondo sanitario.









Le parti sociali sottoscritte si danno reciprocamente atto che le previsioni contenute negli altri CCNL di settore vanno interpretate esclusivamente all'interno del principio di reciprocità e senza pertanto ledere le singole autonomie contrattuali.



FONDO PREPENSIONAMENTI



Le Parti convengono di trasformare dalla data di sottoscrizione del presente accordo il fondo "lavori pesanti e usuranti" di cui all'art.105 del presente CCNL nel costituendo fondo prepensionamenti prevedendo una nuova aliquota dello 0.20 % a partire del mese di gennaio 2019 calcolato sugli elementi previsti al punto 3 dell'art. 25 del CCNL



delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'Edilizia e affini del 24 gennaio 2014.

Detto contributo sarà destinato ad un Fondo nazionale che si prefigge l'obiettivo di consentire ai lavoratori del settore di accedere anticipatamente al pensionamento favorendo così il ricambio generazionale del settore.

Le risorse accantonate a tale titolo nelle Casse Edili/ Edilcasse fino alla data del 31 Dicembre del 2018 saranno utilizzate sul territorio esclusivamente per anticipare l'accesso al pensionamento, o anche a forme anticipate di pensionamento quale l'ape sociale, dei lavoratori inquadrati con qualifica degli operai di settore, secondo modalità, criteri e requisiti individuati dal Regolamento del Fondo, che formerà parte integrante del suddetto paragrafo e che sarà stilato da una apposita commissione paritetica entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.

Le parti sociali sottoscritte si danno reciprocamente atto che le previsioni contenute negli altri CCNL di settore vanno interpretate esclusivamente all'interno del principio di reciprocità e senza pertanto ledere le singole autonomie contrattuali.

FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE

A decorrere dal 1° gennaio 2019 le parti concordano che le imprese verseranno presso le Casse Edili/ Edilcasse un contributo, pari allo 0,10% della retribuzione calcolato sui seguenti elementi della retribuzione

- Minimo;
- Contingenza;
- Edr;
- Its.

Detto contributo sarà destinato ad un Fondo finalizzato ad incentivare l'occupazione giovanile ed il ricambio generazionale del settore.

Le parti sociali sottoscritte si danno reciprocamente atto che le previsioni contenute negli altri CCNL di settore vanno interpretate esclusivamente all'interno del principio di reciprocità e senza pertanto ledere le singole autonomie contrattuali.

Al fine di garantire l'omogeneità delle aliquote contributive nel settore, il contributo a favore degli impiegati da destinare al fondo sanitario solo per i mesi di gennaio febbraio e marzo 2019 viene stabilito nella misura dello 0,52 mensile da calcolarsi sugli elementi sopra richiamati.

Per tutto quanto sopra espresso, le parti concordano, al fine di garantire l'omogeneità delle aliquote contributive a carico delle imprese e dei trattamenti a favore delle maestranze, di alimentare i tre Fondi sopra richiamati con **un contributo aggiuntivo di dotazione** pari a allo 0,55% a carico delle aziende per i soli mesi di gennaio, febbraio, marzo 2019, di cui, lo 0,35% a favore del Fondo Sanitario (su un minimo di 120 ore), lo 0,10% del Fondo Pre pensionamenti e lo 0,10% del Fondo Incentivo Occupazione calcolato sui mesi di cui sopra sui seguenti elementi della retribuzione

- Minimo;
- Contingenza;
- Edr;
- Its.

Le parti concordano che entro 30 giorni dalla firma del presente accordo, vengano istituite apposite commissioni paritetiche che dovranno definire tutti gli aspetti tecnici, incluso la definizione degli statuti e dei regolamenti dei tre fondi sopra enunciati.

Le parti sociali sottoscritte si danno reciprocamente atto che le previsioni contenute negli altri CCNL di settore vanno interpretate esclusivamente all'interno del principio di reciprocità e senza pertanto ledere le singole autonomie contrattuali.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Alla stregua del Fondo nazionale per l'assistenza sanitaria integrativa, le Parti concordano che, sia il costituendo Ente unico nazionale Formazione e Sicurezza che assumerà le funzioni attualmente svolte da Formedil e Cncpt, sia tutti i nuovi organismi nazionali della bilateralità edile, le Associazioni artigiane siano soggetti costituenti.

Le parti sottoscrittrici concordano che tale previsione ricada anche per il Fondo nazionale APE che necessita di *governance* ed autonomia propria, da definirsi in sede di nuova regolamentazione.

Le Parti, in ordine al ruolo e alla funzione della CNCE, Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili, confermano e si danno atto che i compiti di indirizzo, controllo e coordinamento delle Casse Edili ed Edilcasse, demandati a tale ente, sono esclusivamente quelli affidati e circoscritti dalle Parti Sociali nazionali sulla base della previsioni contenute negli accordi e nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili, sottoscritti dalle Associazioni artigiane, dall'Associazione nazionale dei costruttori edili (Ance) delle cooperative e delle piccole imprese con le



Organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil e dalle decisioni prese in seno al Comitato per la Bilateralità.

Le Parti si impegnano nel prosieguo del confronto per il rinnovo del CCNL a ricercare le modalità utili per il recupero del differenziale salariale attualmente sussistente tra i vari contratti di settore al fine di rendere omogenea l'incidenza dei costi contrattuali del lavoro per le Imprese.


Roma, 31 gennaio 2019

ANAEP/Confartigianato Edilizia


.....

CNA COSTRUZIONI


FIAE/CASARTIGIANI


.....

CLAAI edilizia


.....


FILCA CISL


.....

FILLEA - CGIL


.....

FENEAL- UIL


.....

DICHIARAZIONE A VERBALE:

Le parti si danno atto che le Casse Edili/Edilcasse devono assolvere alla propria primaria attività di servizio a favore di lavoratori ed imprese, in modo compatibile con i propri costi di gestione e con la piena certezza di risultato, rispetto ai nuovi compiti affidati ad essi dagli accordi contrattuali.


In perfetta coerenza con questa fondamentale premessa le Casse edili/Edilcasse sono pertanto tenute a garantire la gestione delle risorse in grado da mettere in positivo equilibrio la sostenibilità dei costi, l'efficacia dei servizi e l'efficienza della propria organizzazione, corrispondendo al contempo le prestazioni stabilite per imprese e lavoratori.

Le Parti si impegnano nel prosieguo del confronto per il rinnovo del CCNL a ricercare le modalità utili per il recupero del differenziale salariale attualmente sussistente tra i vari contratti di settore al fine di rendere omogenea l'incidenza dei costi contrattuali per le Imprese.


A tal proposito le Parti si incontreranno entro il mese di Febbraio 2019 per il prosieguo delle trattative in merito ai punti sopra espressi e ad altre tematiche specifiche del comparto artigiano.

Roma , 31 Gennaio 2019

ANAEP/Confartigianato Edilizia


CNA COSTRUZIONI


FIAE/CASARTIGIANI




CLAAI edilizia




FILCA-CISL


FILLEA - CGIL



FENEAL - UIL



PROTOCOLLO ENTI BILATERALI

CASSE EDILI ARTIGIANE/EDILCASSE

Le Parti Sociali firmatarie nel confermare gli obiettivi del Protocollo sulla Bilateralità previsto nel rinnovo del CCNL 24 gennaio 2014, per le parti non modificate dal presente articolato, ribadiscono la specificità del proprio sistema bilaterale e riaffermano la volontà di dare ad esso maggior impulso anche attraverso il rafforzamento delle primarie attività che le Casse Edili Artigiane/Edilcasse devono assolvere a favore di lavoratori ed imprese, in modo compatibile con i propri costi di gestione e con la piena certezza di risultato, anche rispetto ai nuovi compiti affidati dagli accordi contrattuali.

In perfetta coerenza con questa fondamentale premessa le Casse Edili Artigiane/Edilcasse sono pertanto tenute a garantire la gestione delle risorse in grado da mettere in positivo equilibrio la sostenibilità dei costi, l'efficacia dei servizi e l'efficienza della propria organizzazione, corrispondendo al contempo le prestazioni stabilite per imprese e lavoratori.

A tal fine, si concorda che il contributo Cassa Edile Artigiana/Edilcassa, è stabilito nella misura del 2,85% della massa salari di ciascuna cassa. A tal fine le Parti Sociali territoriali sono tenute ad intraprendere tutte le azioni necessarie per il rispetto e il raggiungimento di tale parametro, con particolare attenzione agli enti che necessitano un reale processo di riorganizzazione.

Di tale percentuale e sino alla data di effettiva entrata in vigore del Fondo sanitario nazionale (Sanedil), costituito con l'accordo del 31 gennaio 2019, lo 0,25% potrà assorbire quanto destinato dalla contrattazione territoriale e/o da regolamenti/accordi, per le prestazioni socio sanitarie; dall'avvio del Fondo Sanitario Sanedil, le prestazioni socio sanitarie erogate dalle Casse Edili Artigiane/Edilcasse decadranno e tale percentuale sarà assorbita dal contributo dello 0,60% dovuto al Fondo Sanitario.

Le Parti territoriali disciplineranno la restante aliquota dello 2,25%, che comunque decorrerà dal mese di competenza dell'avvio fattuale del fondo sanitario (SANEDIL) e sarà destinata ai costi di gestione (0,75%), alle ulteriori prestazioni a favore degli operai (0,45%) e al rilancio del contratto di settore mediante premialità a favore delle imprese (1,05%) ivi compreso il rimborso malattia infortunio.


I tre distinti capitoli, dovranno avere evidenza all'interno dei bilanci delle singole Casse.

La percentuale del contributo destinato al costo di gestione di ogni singola cassa, ricomprenderà le spese individuate nel Protocollo che la commissione indicata al punto successivo, sottoscriverà entro 60 giorni dalla firma del rinnovo del presente CCNL.

Sono fatte salve le ulteriori prestazioni ad imprese e lavoratori, ivi compreso il rimborso per malattia e infortunio, nella misura in cui vige specifica contrattazione territoriale che determina aliquote e contribuzioni aggiuntive rispetto alle previsioni del presente accordo.

Le Parti Sociali nazionali sottoscritte concordano di costituire una Commissione della bilateralità paritetica, supportata dalla CNCE, che, oltre a definire tempi e modalità di attivazione di quanto previsto al 5° capoverso, dovrà esaminare in via preliminare le situazioni critiche già in essere in alcune Casse Edili Artigiane/Edilcasse, ovvero in quelle che presentano bilanci in perdita negli ultimi due esercizi nonché quelle nelle quali la massa salari necessita di una particolare attenzione ai fini della verifica della sostenibilità finanziaria in adempimento di dette condizioni.

La Commissione, nell'ipotesi in cui tali Casse non possano assicurare il rispetto del dettato contrattuale, su richiesta del livello territoriale, si riunisce insieme alle parti sociali territoriali, al fine di individuare soluzioni idonee che mirino al raggiungimento del predetto obiettivo.



ENTE UNIFICATO NAZIONALE FORMAZIONE/SICUREZZA

Le parti stabiliscono che al finanziamento delle attività enti territoriali per la formazione e la sicurezza si provvederà con un contributo a carico delle imprese fino all'1% degli elementi della retribuzione di cui all'art 14 del vigente ccnl , da versarsi con le modalità stabilite dal secondo livello di contrattazione.

Con l'obiettivo del perseguimento della razionalizzazione dei costi, unitamente all'efficienza organizzativa, le Parti Sociali nazionali concordano sull'immediata costituzione dell'Ente nazionale Formazione e Sicurezza, che assumerà le funzioni attualmente svolte da Formedil e CNCPT.

Il finanziamento, posto a carico dei rispettivi Organismi paritetici territoriali, anche unificati, è fissato nella misura complessiva dello **0,03%** da destinarsi al 50% per la funzione formativa e per il 50% per la funzione sicurezza. Tale contributo sarà elevato allo **0,04%** contestualmente all'effettiva costituzione dell'ente unico.

Le parti sociali ribadiscono altresì la necessità non più procrastinabile che anche sull'intero territorio nazionale si attui l'accorpamento tra Scuola Edile e Cpt.

Entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo sarà varato lo Statuto tipo dell'Ente unificato.

Le parti concordano, fin da ora, di mantenere in rigoroso equilibrio il rapporto tra numero dei dipendenti degli Enti territoriali con la sostenibilità dei relativi bilanci.

A tal fine, le parti stabiliscono che il costo di gestione degli Enti territoriali di formazione e sicurezza, anche unificati, comprensivo del costo del personale amministrativo, non potrà superare il 30% del contributo territorialmente previsto a partire dall'esercizio finanziario decorrente dal 1° ottobre 2019; in tale previsione non rientrano i tecnici addetti alla formazione e sicurezza.

Laddove sorgessero criticità a livello territoriale sull'applicazione di tale previsione, le parti sociali nazionali, su richiesta del territorio, si incontreranno per gli opportuni approfondimenti.

Con l'obiettivo di un efficientamento dei servizi a favore delle imprese e dei lavoratori, gli Enti bilaterali dovranno attrezzarsi al fine di realizzare interventi formativi mirati in via preliminare all'addestramento professionale, nonché all'implementazione delle competenze delle varie professionalità, anche alla luce delle innovazioni tecnologiche che interessano il settore delle costruzioni, con lo scopo anche di favorire una maggiore condivisione degli obiettivi perseguiti dal sistema.

Ai dipendenti degli enti bilaterali saranno applicate le retribuzioni del CCNL dell'edilizia, ad eccezione di eventuali obblighi derivanti da normative regionali per quanto concerne la formazione.

Le retribuzioni dei dipendenti degli Enti bilaterali, compresi i Direttori, non potranno superare gli importi previsti per i quadri come disciplinati dai CCNL del settore edile.

Le cariche rivestite all'interno della cnce , dell'ente nazionale formazione e sicurezza e degli enti bilaterali territoriali sono esclusivamente a carattere gratuito. In linea con quanto già stabilito all'interno dei rispettivi statuti tipo, a partire dall'approvazione del bilancio 2020/2021 non sarà consentita alcuna forma di compenso laddove previsto dalle prassi in essere, ad eccezione ovviamente dei compensi previsti per il collegio sindacale.

Roma, addì 20 maggio 2019


ANAEP - Confartigianato


CMA Costruzioni


FIAE Casartigiani


CLAAI EDILIZIA


FENEAL-UIL


FILCA - CISL


FILLEA- CGIL

Verbale di accordo

Roma, 31 gennaio 2019

Tra le organizzazioni datoriali:

ANAEPA- Confartigianato Edilizia

CNA Costruzioni

Fiae - Casartigiani

Claai Edilizia


e le organizzazioni sindacali dei lavoratori:

Feneal - UIL

Filca - CISL

Fillea - CGIL

Gp



Si conviene sul seguente verbale integrativo dell'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini del 24 Gennaio 2014.

Le Parti sottoscritte, richiamano le disposizioni contenute nel Protocollo di intesa del 18 dicembre del 1998 con riguardo al riconoscimento della salvaguardia delle autonomie contrattuali, nonché degli accordi sottoscritti il 23 e 24 giugno 2015 (punto 2 in materia di riconoscimento della rappresentanza).

Le Parti riaffermano la necessità di prevedere a carico delle imprese l'omogeneità dei livelli salariali e delle aliquote contributive, al fine di perseguire non solo parità di costi tra le imprese, ma anche di garantire alle stesse e ai lavoratori del settore dell'edilizia l'uniformità dei trattamenti contrattualmente definiti ed erogati per il tramite del sistema delle Casse Edili e delle Edilcasse.

Per quanto sopra, le Parti affermano l'importanza di definire un assetto del sistema bilaterale, al livello nazionale, volto a garantire unità di intenti, coesione e pari rappresentanza delle parti firmatarie.


Le Parti concordano, altresì, sulla costituzione di un Fondo nazionale prepensionamenti e di un Fondo incentivo per l'occupazione secondo le modalità che saranno stabilite con specifici Regolamenti, sempre comunque nell'ottica di rendere unitario e omogeneo l'assetto della complessiva bilateralità nel settore edile come previsto nei successivi articoli.

Al vigente CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO per i Lavoratori dipendenti delle Imprese Artigiane Edili e delle Piccole e Medie Imprese Industriali dell'edilizia ed affini è aggiunto il seguente allegato:


Allegato P
Nuove forme di Welfare contrattuale



FONDO SANITARIO



Al fine di uniformare le prestazioni sanitarie su tutto il territorio nazionale, Anaepa Confartigianato Edilizia, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani CLAAI Edilizia e FeNeal, Filca e Fillea si impegnano a partecipare, quali parti costituenti, al Fondo sanitario nazionale edile per l'assistenza sanitaria integrativa di settore (Sanedil), volto a erogare agli operai e agli impiegati le medesime prestazioni, previa analisi e valutazione dello Statuto e del Regolamento del suddetto Fondo.



Le parti concordano che il Fondo sarà alimentato da un contributo a carico del datore di lavoro a favore degli operai iscritti alle Casse Edili e alle Edilcasse pari allo 0,60%, da versare su un minimo di 120 ore, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 sulle seguenti voci retributive:

- Minimo
- Contingenza;
- Edr;
- Its.

Tale contributo sarà versato per il tramite delle Cassa Edile o Edilcasse.

Resta fermo che, sino all'avvio fattuale del Fondo Sanitario nazionale, l'aliquota del contributo è quantificata nello 0,35% e solo da tale avvio le imprese inseriranno nelle buste paga il complessivo contributo dello 0,60%; pertanto da tale data decadranno automaticamente le prestazioni sanitarie erogate territorialmente dalle Casse Edili e Edilcasse.


Per gli impiegati, la contribuzione, da versarsi dal 1° gennaio 2019, è fissata nello 0,26% sulle seguenti voci retributive









- Minimo;
- Contingenza;
- Edr;
- Premio di produzione.

Le imprese potranno, a loro discrezione, versare detta contribuzione afferente gli impiegati o tramite Casse Edili / Edilcasse o direttamente al Fondo sanitario.

Le parti sociali sottoscritte si danno reciprocamente atto che le previsioni contenute negli altri CCNL di settore vanno interpretate esclusivamente all'interno del principio di reciprocità e senza pertanto ledere le singole autonomie contrattuali.

 **FONDO PREPENSIONAMENTI** 

 Le Parti convengono di trasformare dalla data di sottoscrizione del presente accordo il fondo "lavori pesanti e usuranti" di cui all'art.105 del presente CCNL nel costituendo fondo prepensionamenti prevedendo una nuova aliquota dello 0.20 % a partire del mese di gennaio 2019 calcolato sugli elementi previsti al punto 3 dell'art. 25 del CCNL

delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'Edilizia e affini del 24 gennaio 2014.

Detto contributo sarà destinato ad un Fondo nazionale che si prefigge l'obiettivo di consentire ai lavoratori del settore di accedere anticipatamente al pensionamento favorendo così il ricambio generazionale del settore.

Le risorse accantonate a tale titolo nelle Casse Edili/ Edilcasse fino alla data del 31 Dicembre del 2018 saranno utilizzate sul territorio esclusivamente per anticipare l'accesso al pensionamento, o anche a forme anticipate di pensionamento quale l'ape sociale, dei lavoratori inquadrati con qualifica degli operai di settore, secondo modalità, criteri e requisiti individuati dal Regolamento del Fondo, che formerà parte integrante del suddetto paragrafo e che sarà stilato da una apposita commissione paritetica entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.

Le parti sociali sottoscritte si danno reciprocamente atto che le previsioni contenute negli altri CCNL di settore vanno interpretate esclusivamente all'interno del principio di reciprocità e senza pertanto ledere le singole autonomie contrattuali.

FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE

A decorrere dal 1° gennaio 2019 le parti concordano che le imprese verseranno presso le Casse Edili/ Edilcasse un contributo, pari allo 0,10% della retribuzione calcolato sui seguenti elementi della retribuzione

- Minimo;
- Contingenza;
- Edr;
- Its.

Detto contributo sarà destinato ad un Fondo finalizzato ad incentivare l'occupazione giovanile ed il ricambio generazionale del settore.

Le parti sociali sottoscritte si danno reciprocamente atto che le previsioni contenute negli altri CCNL di settore vanno interpretate esclusivamente all'interno del principio di reciprocità e senza pertanto ledere le singole autonomie contrattuali.

Al fine di garantire l'omogeneità delle aliquote contributive nel settore, il contributo a favore degli impiegati da destinare al fondo sanitario solo per i mesi di gennaio febbraio e marzo 2019 viene stabilito nella misura dello 0,52 mensile da calcolarsi sugli elementi sopra richiamati.

Per tutto quanto sopra espresso, le parti concordano, al fine di garantire l'omogeneità delle aliquote contributive a carico delle imprese e dei trattamenti a favore delle maestranze, di alimentare i tre Fondi sopra richiamati con **un contributo aggiuntivo di dotazione** pari a allo 0,55% a carico delle aziende per i soli mesi di gennaio, febbraio, marzo 2019, di cui, lo 0,35% a favore del Fondo Sanitario (su un minimo di 120 ore), lo 0,10% del Fondo Pre pensionamenti e lo 0,10% del Fondo Incentivo Occupazione calcolato sui mesi di cui sopra sui seguenti elementi della retribuzione

- Minimo;
- Contingenza;
- Edr;
- Its.

Le parti concordano che entro 30 giorni dalla firma del presente accordo, vengano istituite apposite commissioni paritetiche che dovranno definire tutti gli aspetti tecnici, incluso la definizione degli statuti e dei regolamenti dei tre fondi sopra enunciati.

Le parti sociali sottoscritte si danno reciprocamente atto che le previsioni contenute negli altri CCNL di settore vanno interpretate esclusivamente all'interno del principio di reciprocità e senza pertanto ledere le singole autonomie contrattuali.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Alla stregua del Fondo nazionale per l'assistenza sanitaria integrativa, le Parti concordano che, sia il costituendo Ente unico nazionale Formazione e Sicurezza che assumerà le funzioni attualmente svolte da Formedil e Cncpt, sia tutti i nuovi organismi nazionali della bilateralità edile, le Associazioni artigiane siano soggetti costituenti.

Le parti sottoscrittrici concordano che tale previsione ricada anche per il Fondo nazionale APE che necessita di *governance* ed autonomia propria, da definirsi in sede di nuova regolamentazione.

Le Parti, in ordine al ruolo e alla funzione della CNCE, Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili, confermano e si danno atto che i compiti di indirizzo, controllo e coordinamento delle Casse Edili ed Edilcasse, demandati a tale ente, sono esclusivamente quelli affidati e circoscritti dalle Parti Sociali nazionali sulla base della previsioni contenute negli accordi e nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili, sottoscritti dalle Associazioni artigiane, dall'Associazione nazionale dei costruttori edili (Ance) delle cooperative e delle piccole imprese con le



Organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil e dalle decisioni prese in seno al Comitato per la Bilateralità.

Le Parti si impegnano nel prosieguo del confronto per il rinnovo del CCNL a ricercare le modalità utili per il recupero del differenziale salariale attualmente sussistente tra i vari contratti di settore al fine di rendere omogenea l'incidenza dei costi contrattuali del lavoro per le Imprese.


Roma, 31 gennaio 2019

ANAEP/Confartigianato Edilizia


.....

CNA COSTRUZIONI


FIAE/CASARTIGIANI


.....

CLAAI edilizia


.....


FILCA CISL


.....

FILLEA - CGIL


.....

FENEAL- UIL


.....

DICHIARAZIONE A VERBALE:

Le parti si danno atto che le Casse Edili/Edilcasse devono assolvere alla propria primaria attività di servizio a favore di lavoratori ed imprese, in modo compatibile con i propri costi di gestione e con la piena certezza di risultato, rispetto ai nuovi compiti affidati ad essi dagli accordi contrattuali.


In perfetta coerenza con questa fondamentale premessa le Casse edili/Edilcasse sono pertanto tenute a garantire la gestione delle risorse in grado da mettere in positivo equilibrio la sostenibilità dei costi, l'efficacia dei servizi e l'efficienza della propria organizzazione, corrispondendo al contempo le prestazioni stabilite per imprese e lavoratori.

Le Parti si impegnano nel prosieguo del confronto per il rinnovo del CCNL a ricercare le modalità utili per il recupero del differenziale salariale attualmente sussistente tra i vari contratti di settore al fine di rendere omogenea l'incidenza dei costi contrattuali per le Imprese.


A tal proposito le Parti si incontreranno entro il mese di Febbraio 2019 per il prosieguo delle trattative in merito ai punti sopra espressi e ad altre tematiche specifiche del comparto artigiano.

Roma , 31 Gennaio 2019

ANAEP/Confartigianato Edilizia


CNA COSTRUZIONI


FIAE/CASARTIGIANI




CLAAI edilizia




FILCA-CISL


FILLEA - CGIL



FENEAL - UIL



Verbale d'accordo

Tra le organizzazioni datoriali:

ANAEPA – Confartigianato Edilizia, **CNA** Costruzioni, **Fiae** – Casartigiani, **Claai** Edilizia

e le organizzazioni sindacali dei lavoratori:

Feneal – UIL, **Filca** – CISL, **Fillea** - CGIL

Si conviene e si stipula il seguente verbale integrativo dell'accordo di rinnovo del CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini del 16 ottobre 2014 sottoscritta in data 31 gennaio 2019 relativo a Nuove forme di Welfare contrattuale.

Le Parti sottoscritte, in considerazione della tempistica della firma del suddetto accordo intervenuta nel pomeriggio del 31 Gennaio scorso, e dei tempi necessari per l'elaborazione delle buste paga, concordano che, ferma restando la decorrenza dei versamenti delle nuove contribuzioni previste per il Fondo Sanitario, per il Fondo Pre pensionamenti e per il Fondo Incentivo Occupazione dal 1° gennaio 2019, le imprese che non riescano ad inserirle nelle buste paga di gennaio potranno effettuare detto adempimento con quelle del mese successivo (febbraio 2019).

In tal caso nel cedolino di febbraio 2019 dovrà essere specificamente indicata la voce relativa ai contributi di gennaio 2019 per i tre fondi.

Roma, 6 febbraio 2019


ANAEP/A/Confartigianato Edilizia



FILCA-CISL



CNA COSTRUZIONI



FILLEA - CGIL



FIAE/CASARTIGIANI



FENEALUIL



CLAAI edilizia

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. R. S. M.' or similar, written in a cursive style.